

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 giugno 1999¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia è modificata come segue:

Ingresso

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb),

Art. 6a Controllo

¹ Il Seco effettua i controlli.

² Il controllo al confine compete all'Amministrazione federale delle dogane.

Art. 7 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola l'articolo 2 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 della legge sugli embarghi.

² Chiunque viola l'articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 della legge sugli embarghi.

³ Le infrazioni punibili conformemente agli articoli 9 e 10 della legge sugli embarghi sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri o confische.

⁴ Sono fatti salvi gli articoli 11 e 14 capoverso 2 della legge sugli embarghi.

Art. 8–10 e 11a

Abrogati

Art. 12 rubrica e cpv. 2

Entrata in vigore

² *Abrogato*

¹ RS 946.207

² RS 946.231; RU 2002 3673

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz